DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1976

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1976 nella Repubblica federale di Germania in conformità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE nonché della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3 [1],

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricolutra di montagna e di talune zone svantaggiate, in particolare l'articolo 13 [2],

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 [3],

considerando che il 7 luglio 1976 il governo della Repubblica federale di Germania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha notificato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative :

— principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali agricole e per la promozione dell'insediamento rurale, nel testo del 26 maggio 1976 ;

— principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali miste agricole e forestali, e in aziende forestali, nel testo del 26 maggio 1976 ;

— principi del 26 maggio 1976 per l'incentivazione di aziende agricole delle zone di montagna e di talune zone svantaggiate ;

— principi per la concessione di premi di incoraggiamento a favore di affittanze agrarie a lungo termine, dell'11 aprile 1975 ;

— principi per la concessione di aiuti di conversione a favore di lavoratori agricoli anziani, dell'11 aprile 1975 ;

— 18ª e 19ª legge sull'adeguamento delle indennità di vecchiaia — 3ª sezione : adeguamento dell'indennità di vecchiaia nel quadro degli aiuti a favore di agricoltori anziani ;

considerando che il 7 luglio 1976 il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il nuovo testo delle seguenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei Länder e ha confermato la loro proroga senza modifiche al 1975 :

Schleswig-Holstein

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario), del 26 aprile 1974 ;

— direttive per la promozione dell'impiego di assistenti aziendali agricoli, del 18 febbraio 1974 e del 19 aprile 1974 ;

— direttive per l'incentivazione di misure edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e alla produzione di suini, del 19 marzo 1976 ;

— direttive per l'incentivazione del drenaggio in imprese individuali, del 10 aprile 1975 ;

Bassa Sassonia

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, dell'11 dicembre 1974 ;

— direttive per l'incentivazione di associazioni di aziende agricole per l'impiego comune di assistenti aziendali, del 13 dicembre 1972 ;

— direttive per misure specifiche a favore di aziende agricole nella Bassa Sassonia — programma di investimenti graduali — nel testo del 16 gennaio 1975 ;

— direttive del 24 aprile 1974 intese a facilitare la cessazione dell'attività agricola ;

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

Westfalia-Renania settentrionale

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 4 febbraio 1975 ;

— direttive per l'incentivazione dell'impiego di assistenti agricoli, del 1976 ;

— direttive del 23 aprile 1976 relative all'incentivazione dello sfruttamento dei pascoli (punto 3.1.1.) ;

Assia

— direttive per la concessione di aiuti del Land ad associazioni di incentivazione della tecnica agraria, dell'8 marzo 1975 ;

— direttiva per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari, del 21 dicembre 1972 ;

Renania-Palatinato

— decreto per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale, del 18 aprile 1974 ;

Baden-Württemberg

— direttive per la promozione dell'impiego di macchinario interaziendale tramite associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 10 luglio 1973 ;

— direttive per l'incentivazione del lavoro di assistenti femminili nei villaggi e di assistenti aziendali, finanziata mediante stanziamenti del Land, del 1° gennaio 1975 ;

— decreto relativo a misure complementari nel quadro del programma agricolo regionale del Land, del 19 aprile 1974, nel testo del 22 aprile 1976 ;

— direttive del 5 aprile 1976 relative all'incentivazione di misure agricole per la preservazione di superfici coltivabili (aiuti all'allevamento ovino) ;

— direttive del 22 aprile 1976 relative al programma di preservazione regionale delle aziende (investimenti aziendali) ;

— direttive del 2 agosto 1974 relative agli aiuti per l'installazione e la sistemazione di pascoli su superfici che diversamente non potrebbero essere utilizzate ;

Saar

— decreto sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura, del 5 giugno 1973 ;

Baviera

— decreto del 20 marzo 1973 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge di incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario) ;

— decreto sulle condizioni generali di finanziamento della promozione di centri per assistenti femminili di villaggi e assistenti aziendali, del 27 luglio 1972 ;

— direttive per l'incentivazione del risanamento di villaggi, del 12 marzo 1973, nel testo del 5 maggio 1976 ;

— direttive relative al piano bavarese 1976 a favore della praticoltura e l'agricoltura di mezza montagna :

parte A : misure generali per la protezione di superfici coltivabili,

parte B : incentivazione dei pascoli e degli alpeggi ;

considerando che i testi vigenti nel 1973, 1974 e 1975 della suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché la legge sull'adattamento progressivo delle indennità di vecchiaia nel quadro degli aiuti a favore di agricolori anziani (VII legge di modifica GAL del 19 dicembre 1973) che, tra l'altro, disciplina l'istituzione dell'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 72/160/CEE, costituiscono oggetto delle decisioni della Commissione 74/185/CEE (1), 74/268/CEE (2), 75/476/CEE (3), 76/122/CEE (4) e 76/374/CEE (5) ;

considerando inoltre che il governo della Repubblica federale di Germania, il 15 giugno 1976, a norma dell'articolo 2 della decisione 74/185/CEE della Commissione, del 13 marzo 1974, e dell'articolo 2 della decisione 76/122/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1976, ha presentato una relazione sull'applicazione dei criteri relativi all'incentivazione di investimenti individuali in imprese miste agricole e forestali, e in imprese forestali ;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle norme legislative, regolamentari e amministrative notificate con le predette direttive nonché con la direttiva 75/268/CEE e in rapporto agli obiettivi delle stesse, e alla necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1976,

considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, dato il limite posto già nella decisione della Commissione 74/185/CEE in relazione ai criteri per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali miste agricole e forestali ed in aziende forestali, sono conformi alla finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE ;

(1) GU n. L 94 del 4. 4. 1974, pag. 22.
(2) GU n. L 141 del 24. 5. 1974, pag. 7.
(3) GU n. L 212 del 9. 8. 1975, pag. 13.
(4) GU n. L 18 del 17. 1. 1976, pag. 25.
(5) GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 21.

considerando che dalla sopra menzionata relazione del governo della Repubblica federale di Germania risulta che anche nell'anno 1975 sono state incentivate meno dell'1 % delle aziende incoraggiate in base ai criteri citati per ultimi, e che questa misura, non conforme alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE, ha pertanto avuto solamente un'importanza pratica molto modesta ; che di conseguenza non si può ritenere che la misura pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo della direttiva predetta nell'anno 1975 ;

considerando che la Comunità deve tuttavia avere anche in futuro la possibilità di accertarsi che la misura in parola non acquisti particolare importanza e non pregiudichi il raggiungimento della finalità che le direttive perseguono ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che quanto accertato nella presente decisione corrisponde al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate nei considerando, relative all'attuazione nel 1976, delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché della direttiva 75/268/CEE nella Repubblica federale di Germania soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

Il governo della Repubblica federale di Germania presenterà alla Commissione entro e non oltre il 31 marzo 1977 la relazione per il 1976 di cui all'articolo 2 della decisione 74/185/CEE della Commissione, del 13 marzo 1974.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione